



COMUNE DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERGOLA PER 30 MESI

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente affidamento ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni e degli studenti delle scuole d'infanzia, della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado del Comune di Pergola, mediante l'impiego di n. 5 scuolabus e di n. 5 autisti.

Il concessionario dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di raccolta e trasporto, alle rispettive sedi scolastiche, e accompagnamento dal/al domicilio degli alunni destinatari del servizio.

Forma, altresì, oggetto della concessione:

- Le uscite didattiche;
- Acquisizione degli attuali scuolabus di proprietà del Comune di Pergola, valutati in **€. 36.500**, oltre I.V.A. nella misura di legge;

1.1. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E SOGGETTI LEGITTIMATI A CONCORRERE

Denominazione: "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada"; CPV 6013000 -8; descrizione del servizio: Servizio di trasporto scolastico;

Il servizio viene concesso in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttiva n. 214/23/UE – Parlamento Europeo e Consiglio del 26/2/2014 relativa all'aggiudicazione dei contratti di concessione per le disposizioni richiamate nei documenti di gara;
- disciplina in materia di trasporto scolastico emanata dalla Regione Marche;
- Regolamenti ed ordinanze emanati dagli Enti concedenti.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

La Concessionaria è tenuta a rispettare la Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di sciopero.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di **anni due e mesi sei**, con decorrenza presumibile dal mese di aprile 2019. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di modificare la decorrenza iniziale del contratto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

La concessione è rinnovabile, per ulteriori **due anni**, alle medesime condizioni, previa adozione di apposito atto da parte della Giunta Municipale del Comune di Pergola.

All'occorrenza, l'Impresa è comunque tenuta a proseguire il servizio oltre la scadenza contrattuale, nelle more delle procedure di scelta del nuovo contraente, ed alle stesse condizioni di aggiudicazione, per un periodo massimo di 180 giorni.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione per due anni e sei mesi e dell'eventuale rinnovo per ulteriori due anni, viene presuntivamente stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in **Euro 661.500,00**.

Il valore annuale della concessione ammonta ad Euro **147.000,00**, di cui Euro **30.000,00** quale valore presuntivo delle tariffe del servizio a carico degli utenti e Euro **106.363,64** (oltre IVA al 10%) quale prezzo a carico dell'Amministrazione concedente.

Al concessionario spetta la riscossione, a propria cura e spese, delle tariffe del servizio, stabilite dal Comune di Pergola.

Il valore dell'importo a base di gara ammonta ad **euro 106.363,64 oltre IVA al 10%** e oneri per la sicurezza pari ad € 0,00 (zero). Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero. La redazione del DUVRI ai sensi del medesimo D.Lgs. n.81/2008 non è ritenuta necessaria nella presente procedura concessoria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell'Amministrazione e quello del concessionario.

L'importo è stato determinato tenendo conto del numero presunto di chilometri di percorrenza annui – **Km. 110.000**.

Art. 4 – SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1) - Soggetti ammessi: Concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016:

a) Operatori economici con idoneità individuale, di cui alle lettere a), b) e c) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili).

b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (Consorzi ordinari di concorrenti) f) (aggregazioni di concorrenti aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.

c) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

4.2) - Condizioni di partecipazione:

4.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78)

4.2.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

4.2.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 4.2. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

4.3)- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

4.3.1) Requisiti generali

Insussistenza:

- 1) delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.3.2) Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per le seguenti attività: "trasporto di persone" coincidente con quella oggetto di gara;
- b) essere in possesso del certificato di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento CE 1071/2009;
- c) disponibilità piena per l'intera durata della concessione di un parco automezzi composto di almeno cinque mezzi, come indicato nel presente capitolato speciale.

4.3.3) Capacità tecnico-professionale:

-Aver gestito nell'ultimo triennio (2015-2017) almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto.

A tal fine occorre presentare un elenco dei principali servizi resi nel predetto ambito, negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi (al netto di IVA), delle date, dei destinatari pubblici/privati).

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti tale documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) comma 2 dell'art.45 del D.Lgs.50/2016, tale requisito deve essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziatoe per le quali il Consorzio stesso partecipa. Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovr  essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziatoe.

- Essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 5- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovr  essere svolto dal concessionario con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il concessionario dovr  svolgere il servizio con una quantit  di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere.

Il Servizio di trasporto consiste, in via principale nel trasporto dell'alunno dall'abitazione di residenza o altro indirizzo indicato dai genitori, alla scuola frequentata e viceversa.

Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori, o loro delegati, devono essere presenti personalmente alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che   compito dell'accompagnatore – ove presente – o dell'autista assicurarsi che il bambino venga comunque consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non   conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, i medesimi sono tenuti a chiedere la presentazione di un documento valido di identit  e la delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identit  del genitore stesso.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarr  sullo scuolabus e, al termine del percorso, sar  accompagnato presso una struttura scolastica o comunale individuata dal responsabile del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio   sospeso.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non   permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato.

La salita e la discesa degli alunni dovr  essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Pergola declina sin da ora ogni responsabilit  nel senso pi  lato.

Il programma delle uscite didattiche sar  comunicato al concessionario, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento, con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione. Ogni mese, il concessionario invier  all'Amministrazione competente il riepilogo delle uscite effettuate.

Il concessionario, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporr , in ragione dell'utenza, i **piani annuali di trasporto**, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione concedente.

I piani annuali di trasporto potranno essere suscettibili di modifiche ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, mentre eventuali modifiche proposte dal concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla stessa.

I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dal concessionario, agli utenti, non oltre la prima settimana di servizio di ciascun anno scolastico.

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta del concessionario, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell'Amministrazione e/o del servizio – purch  comunque sempre approvate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario   tenuto altres  ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole, che dovessero verificarsi, durante l'anno scolastico, nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Ente concedente.

Il concessionario dovrà effettuare, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune di Pergola.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell'Ente concedente nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore percorrenza chilometrica.

Il concessionario dovrà provvedere alla redazione di esaustiva "Carta del servizio di trasporto scolastico", contenente tutte le informazioni necessarie, la relativa modulistica e le modalità per la presentazione dei reclami, oltre al monitoraggio del soddisfacimento dell'utenza in merito al gradimento ed alla qualità del servizio erogato.

Il concessionario provvede, a propria cura e spese, alla riscossione, anche coattiva, delle tariffe poste a carico dell'utenza, nelle misure determinate dall'Ente concedente.

Entro la data del 15 ottobre di ciascun anno, il concessionario è tenuto a presentare analitico rendiconto in ordine al chilometraggio effettuato nel precedente anno scolastico, oltre all'elenco degli iscritti al servizio.

ART. 6 – PERCORRENZA CHILOMETRICA ANNUA

Le percorrenze chilometriche da effettuare annualmente sono indicativamente quantificabili in **Km. 110.000**, comprensivi anche delle uscite didattiche.

I chilometri sopra indicati sono puramente indicativi e non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicata dal Dirigente competente, senza che ciò possa giustificare la richiesta della Ditta concessionaria di variare le condizioni economiche. Si applica il disposto dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, per quanto compatibile.

ART. 7– OBBLIGO DI ACQUISTO DEI MEZZI COMUNALI – AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO – RIMESSA

Il Comune è proprietario dei seguenti automezzi (scuolabus) idonei allo svolgimento del servizio:

VEICOLO	TARGA	ANNO IMM.	N. POSTI
FIAT IVECO A 45	AH477ZL	1995	28
FIAT IVECO A 45	AT383XC	1998	28
FIAT IVECO 59E12 - CACCIAMALI	BL634EZ	2000	29
FIAT IVECO 59E12 - CACCIAMALI	BL635EZ	2000	29
FIAT IVECO 100/90 - CACCIAMALI	DB419PY	2006	28

Gli scuolabus comunali sono oggetto di alienazione nell'ambito della gara, secondo la consistenza ed i valori di seguito indicati, con obbligo di acquisto da parte del soggetto aggiudicatario:

VEICOLO	TARGA	ANNO IMM.	VALORE
FIAT IVECO A 45	AH477ZL	1995	€ 1.500,00 + IVA
FIAT IVECO A 45	AT383XC	1998	€ 1.500,00 + IVA
FIAT IVECO 59E12 - CACCIAMALI	BL634EZ	2000	€ 8.500,00 + IVA
FIAT IVECO 59E12 - CACCIAMALI	BL635EZ	2000	€ 8.500,00 + IVA
FIAT IVECO 100/90 - CACCIAMALI	DB419PY	2006	€ 16.500,00 + IVA
		TOTALE	€ 36.500,00 + IVA

Il prezzo di **€ 36.500,00 + IVA** potrà essere versato interamente in unica soluzione entro la data di avvio del servizio oppure potrà essere versato in tre rate secondo le seguenti scadenze:

- € 12.166,00 + iva entro la data di avvio del servizio di trasporto;
- € 12.167,00 + iva entro il 31/07/2019;
- € 12.167,00 + iva entro il 31/12/2019;

A garanzia del pagamento della seconda e terza rata, pari ad € 24.334,00, la Ditta concessionaria acquirente dovrà fornire idonea fideiussione di importo corrispondente rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo.

Le pratiche relative al passaggio di proprietà dei mezzi, a cura e spese del concessionario acquirente, dovranno essere eseguite entro la data di avvio del servizio di trasporto. Entro i 60 giorni successivi all'atto di trasferimento, il Concessionario è obbligato ad effettuare la corrispondente registrazione al PRA ed a richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

La Concessionaria, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, potrà adibire i predetti mezzi al servizio oggetto della gara in tutto o in parte, oppure avvalersi di altri automezzi - propri o di terzi - sufficienti a garantire il servizio per quantità e qualità, rispondenti alle norme vigenti in materia di caratteristiche costruttive degli scuolabus ed aventi titolo a svolgere il servizio (in servizio di linea o per noleggio con conducente).

Al servizio dovranno comunque essere adibiti automezzi:

- immatricolati ed in regola con le norme sulla circolazione e conformi alle disposizioni contenute nel D.M.31 gennaio 1997 e nella circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23;
- adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza;
- idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti;
- provvisti di adeguata copertura assicurativa;
- recanti al loro interno l'indicazione del numero massimo dei posti, corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione;
- recanti esposta sul parabrezza una tabella con la dicitura "Comune di Pergola– Servizio di Scuolabus – Ditta (*denominazione*)".

In caso di fermo o guasto agli automezzi ordinariamente adibiti al trasporto scolastico, la Ditta è comunque obbligata a garantire il servizio, utilizzando idonei mezzi sostitutivi, propri o di terzi, aventi titolo a svolgere il servizio.

Ciascun automezzo dovrà essere munito di telefono cellulare a bordo, sempre carico ed acceso durante l'espletamento del servizio, in grado di collegarsi per qualsiasi motivo con i genitori degli utenti e con il centro operativo della Ditta ovvero con il Comune, che dovrà essere costantemente disponibile sia durante la corsa sia durante l'orario scolastico.

I numeri della Ditta e di tutti i cellulari vanno forniti al Comune prima dell'avvio del servizio.

Ogni automezzo deve essere altresì dotato di cassetta di pronto soccorso, da mantenere sempre in buono stato, con i contenuti minimi di cui al Decreto ministeriale 388/2003, e di estintore portatile di tipologia e capacità corrispondente al numero dei posti, periodicamente soggetto a controllo, sorveglianza e revisione secondo la norma UNI 9994-1:2013.

La Ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di idonei spazi sul territorio comunale o in comuni limitrofi, da destinare al ricovero dei veicoli necessari allo svolgimento del servizio. In caso di aggiudicazione, dovrà reperire il deposito in tempo utile per l'avvio del servizio.

ART. 8- COMUNICAZIONE INCIDENTI E DANNI CAUSATI DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a dare all'Ente interessato, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

Tutti gli eventuali danni provocati dal concessionario nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed

extrascolastico, sono a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente, nemmeno per i danni provocati dagli utenti.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, il concessionario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza (autonoleggio – autorimessa - parcheggi) e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il concessionario risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, delle disposizioni legislative, dei regolamenti, vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Tra il Comune di Pergola ed il personale della ditta concessionaria non si instaurerà alcun rapporto giuridico di lavoro.

Il concessionario si impegna, all'inizio del servizio, a fornire all'Ente tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

- ☐ elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;
- ☐ nominativo del responsabile della sicurezza;
- ☐ nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con l'ente concedente.

Il concessionario è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. L'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui sopra dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) di cui al D.Lgs. n. 285/92 e al D.P.R. n. 495/92. La ditta concessionaria si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della ditta concessionaria. Il personale in servizio dovrà essere reclutato sulla base di adeguate attitudini relazionali e senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale.

Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, deve essere in possesso del certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 303/2002 e non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 o dal D. Lgs. n. 39/2014; deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato verso gli utenti, le autorità e il personale dipendente dell'Ente. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato.

E' altresì fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, fumare e bere bevande alcoliche, deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste, non effettuare fermate previste. Il personale della ditta concessionaria è tenuto anche a segnalare ai competenti Uffici comportamenti non idonei sugli scuolabus da parte degli utenti.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione concedente, la ditta concessionaria, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 19, è tenuta alla sostituzione degli autisti su motivata segnalazione dell'Amministrazione concedente.

L'Ente si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di chiedere, alla ditta concessionaria, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano state rilevate comprovate gravi negligenze di servizio.

Al concessionario è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli autisti sui mezzi per favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata della concessione. Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Tutti gli obblighi sopra elencati vincolano la ditta concessionaria.

ART. 10- ASSICURAZIONI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - DANNI A PERSONE O COSE

E' posta a carico della ditta concessionaria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione *"a regola d'arte"*, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro, che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del concessionario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente o di compensi da parte delle medesime, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;

Conseguentemente, il concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed i servizi competenti, che rivestono esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse, contro i medesimi, essere intentata;

A garanzia di quanto sopra, l'impresa concessionaria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula dei contratti, valevoli per un periodo pari alla durata dei contratti stessi. In particolare, il concessionario dovrà disporre e presentare alla stazione appaltante:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero), comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi - nonché corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti delle Amministrazioni concedenti - nel caso di :

-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

-danni subiti da terzi trasportati;

-trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT/O, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti degli enti concedenti, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del concessionario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) ;

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti degli enti concedenti, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (unmilioneconquecentomila/zerozero), con limite di € 1.500.00,00 per ogni infortunio.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del servizio espletato dal concessionario.

Il concessionario dovrà trasmettere, agli Enti, copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

L'impegno a sottoscrivere dette polizze dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di cui al disciplinare di gara.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata all'Ente interessato entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato.

ART. 11 - CONTROLLI E ISPEZIONI

L'Ente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla ditta concessionaria di predisporre, nei confronti del personale dipendente dalla stessa, i provvedimenti di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Si applica il disposto dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, per quanto compatibile.

La ditta concessionaria si obbliga a presentare, all'Ente copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.

La ditta concessionaria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza e decoro dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

La ditta concessionaria dovrà fornire, su richiesta, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi o elementi equipollenti di tutti i mezzi, debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto.

ART. 12 - PROCEDURA DI GARA, CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

12) Modalità e criteri di aggiudicazione:

12.1) – Modalità: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) ed art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.

12.2) Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art.97 commi 3,4,5 e 6, sulla base di quanto segue:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE PUNTI	100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA:

Parametro	Max punti assegnabili
Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire nell'offerta tecnica) – <u>punteggio totale 70</u>, suddiviso come di seguito indicato:	
A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: Proposta progettuale:	35

<p>a.1. Modalità e sistema organizzativo dell'impresa: gestione del servizio, misure per garantire continuità del servizio anche a fronte di imprevisti ed emergenze, organizzazione dei sistemi di responsabilità, di controllo e di sicurezza; gestione del personale: mobilità/sostituzione per ferie, malattie, corsi di formazione con particolare riguardo al pronto soccorso ed antincendio, etc.;</p> <p>a.2. Modalità di svolgimento del servizio con riguardo all'utenza (modalità di rilevazione delle presenze, di riscossione delle tariffe, modalità del controllo sulla qualità del servizio e sul grado di soddisfazione delle famiglie, etc.)</p>	<p>20</p> <p>15</p>
<p>B. PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI</p> <p>b.1. Programma di manutenzione degli automezzi: descrizione della procedura di gestione della manutenzione e della sanificazione degli automezzi, indicando le risorse a disposizione per garantire l'ottimale cura dei veicoli adibiti stabilmente al servizio;</p> <p>b.2. Indicazione delle modalità di miglioramento caratteristiche automezzi da adibire al servizio per l'intera durata della concessione, in ragione dei seguenti criteri di miglioramento delle caratteristiche del parco mezzi rispetto alla dotazione obbligatoria da assegnare in via esclusiva al servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza nella flotta di un mezzo con anzianità inferiore a 5 anni; 2. presenza di 1 mezzo di scorta con almeno 27 posti; 3. presenza della pedana disabili sul mezzo nuovo 	<p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>3</p>
<p>C. ESPERIENZA PROFESSIONALE DEGLI AUTISTI E DEL REFERENTE DEL SERVIZIO (1 punto per anno di servizio fino ad un massimo di 5)</p>	<p>5</p>
<p>D. PROPOSTE INTEGRATIVE E/O MIGLIORATIVE DEI SERVIZI</p>	<p>10</p>
<p>PUNTEGGIO TOTALE</p>	<p>70</p>

Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica:

Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a ciascun sub indicatore come segue:

Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	=====

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 70 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

La prestazione del servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo complessivo offerto non dovrà risultare superiore a quello previsto a base di gara.

In caso di una sola offerta, pur se conforme ai criteri di aggiudicazione sopra indicati e nel relativo capitolato, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare o meno il servizio.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e

comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

OFFERTA ECONOMICA:

All' offerta economica potrà essere assegnato fino ad un massimo di **punti 30**.

La ditta dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara (euro 106.363,64).

Il punteggio relativo sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$E(i) = 30 * E(i) / E(\max)$$

E(i):	punteggio attribuito al i-esimo concorrente per il criterio E
E(i):	il ribasso indicato nell'i-esima offerta
E(max):	il ribasso massimo offerto

Alla ditta che offrirà il massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara sarà attribuito il punteggio massimo di 30; alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale, secondo la formula sopra riportata.

In ogni caso, il ribasso percentuale offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà quello preso a riferimento nel rapporto contrattuale.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, sia i punti relativi al prezzo, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per le rispettive offerte tecnica ed economica.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.

L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e il Comune si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

ART. 13- GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) del prezzo Base.

A garanzia dell'adempimento del contratto, il concessionario dovrà costituire una **cauzione pari al 10% (dieci per cento)** degli importi contrattuali, presso la Tesoreria Comunale o, in alternativa, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per tutta la durata del contratto.

ART. 14- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, la ditta concessionaria è rappresentata dal proprio *Legale rappresentante*.

La ditta concessionaria dovrà comunicare, prima della stipula dei contratti, il nominativo del proprio *referente nell'ambito della concessione*.

Entro il medesimo termine, l'Ente dovrà comunicare alla ditta concessionaria il nominativo del Responsabile della concessione, quale referente che ha il compito di:

☐ mantenere i rapporti tra Amministrazione e la ditta concessionaria;

- ☐ intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di trasporto scolastico;
- ☐ riferire periodicamente all'Amministrazione in ordine all'andamento del servizio di trasporto scolastico.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la sub concessione o la cessione del contratto di concessione.

ART. 16- VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

In caso di variazione della ragione sociale, la ditta concessionaria dovrà documentare, con copia autentica degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

ART. 17 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo annuale, aggiudicato in sede di gara è pagato dall'Ente concedente alla ditta concessionaria in rate mensili di uguale importo, a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta concessionaria con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione del concessionario comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni etc.) e di tutti gli altri oneri e spese comunque connesse ed inerenti al servizio. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

Il corrispettivo sarà corrisposto al concessionario direttamente dall'Ente, per la parte non coperta dalla riscossione degli introiti relativi alle tariffe del servizio, come stabilite dall'Ente, come di seguito precisato:

- il corrispettivo sarà pagato dall'Ente concedente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura agli Uffici di protocollo, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione del concessionario.

Fermo quanto stabilito al primo comma del presente articolo in ordine alla determinazione del corrispettivo, l'importo che in concreto il concessionario dovrà fatturare all'Ente sarà pari al corrispettivo dovuto, calcolato come sopra detto, detratte le entrate tariffarie predeterminate nel presente capitolato, che il concessionario avrebbe titolo di riscuotere direttamente dall'utenza sulla base delle tariffe approvate dall'Amministrazione.

Si precisa che la quota da detrarre è quella "riscuotibile" sulla base dell'articolazione tariffaria in vigore e non già quella "effettivamente" riscossa, restando in capo al concessionario la relativa alea nonché l'onere di esperire ogni azione utile per il recupero di eventuali crediti.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta concessionaria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente ha facoltà di operare la trattenuta di crediti esigibili dall'affidatario a qualsiasi titolo.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione all'ente concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il concessionario comunica, alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'avvenuto affidamento o "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica":

- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG del CUP (se obbligatorio) e del servizio al quale sono dedicati,
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).

Il concessionario è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Sulle fatture da trasmettere al Comune di Pergola dovrà essere indicato:

- ☐ il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto)
- ☐ il C.I.G

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m.i.

La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Pergola dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 18- VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di trasporto richiesti.

Qualora l' Amministrazione ritenesse di richiedere altri servizi non previsti dal presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto scolastico, il concessionario è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni del contratto in essere. Nel caso di soppressione o attivazione, all'inizio e nel corso dell'anno scolastico, di intere linee, si procederà alla concorde revisione del canone rispetto all'importo aggiudicato.

Si applica il disposto dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, per quanto compatibile.

ART. 19 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta concessionaria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto della presente concessione, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall' Amministrazione concedente.

Qualora il servizio non si svolgesse in conformità alle prescrizioni sopra citate, l' Amministrazione potrà applicare le penali sotto elencate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante Raccomandata A/R o PEC, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- ☐ interruzione del servizio €. 500,00 ;
- ☐ gravi ritardi (superiori a 30 minuti) nello svolgimento del servizio €. 150,00 ;
- ☐ utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato : per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo €. 30,00 ;
- ☐ comportamento gravemente scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista €. 250,00;
- ☐ mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.) €. 300,00;
- ☐ gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada €. 150,00;
- ☐ mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di trasporto alunni €. 100,00 ;
- ☐ uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico €. 100,00 ;
- ☐ per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo €. 50,00 .

Tali penali saranno trattenute dall'Amministrazione direttamente sui crediti della ditta concessionaria oppure sulla cauzione. L'Ente si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere, a terzi, l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta concessionaria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta o sulla cauzione che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure*.

ART. 20 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile e all'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato. Si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

1. almeno quattro ripetute applicazioni delle penali di cui all'art. 19;
2. dopo aver accertato tre gravi inadempimenti della concessione contestati per iscritto;
3. in caso di frode o gravi negligenze ripetute nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. in caso di interruzione del servizio;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo e di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico del concessionario (fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 186-Bis del R.D. 16/03/1942, n. 267);
6. nel caso il concessionario sospenda il servizio con una decisione unilaterale, qualora siano in atto controversie con l'Amministrazione;
7. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della concessione;
8. nel caso il concessionario impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora non provveda all'immediata regolarizzazione;
9. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di condotta dei dipendenti, approvato dall'ente concedente;
10. violazione dei protocolli di legalità ove approvati dall'ente concedente in esecuzione dei Piani anticorruzione;
11. in caso di mancata adozione e pubblicazione della "carta del servizio" in concessione.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresa l'esecuzione d'ufficio. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta concessionaria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, l'Ente potrà rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che, in tal caso, deve essere immediatamente integrata.

ART. 21- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del codice civile senza che la ditta concessionaria nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificare alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

L'Amministrazione potrà altresì recedere dal contratto di servizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere, tra la ditta concessionaria ed il Comune di Pergola, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione dei contratti di servizio si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui foro competente è il Tribunale di Pesaro.

E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

ART. 23 - STIPULA DEI CONTRATTI

Il concessionario è tenuto alla stipula del contratto di servizio con l'ente concedente (Comune di Pergola). I costi dei passaggi di proprietà dei 5 scuolabus del Comune di Pergola sono a carico del concessionario acquirente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dei contratti sono a completo ed esclusivo carico del concessionario aggiudicatario.

La stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica deve avvenire nei termini indicati dall'Ente concedente. Qualora la ditta concessionaria del servizio non si presenti entro il termine prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall'Ente per una stipula tardiva, questo ha facoltà di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a proprio insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute a tale titolo.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, da rimborsarsi, alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 24 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., la ditta appaltatrice è a conoscenza che a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, il contratto di servizio si intende risolto ipso iure.

Al verificarsi della situazione di cui al comma 1, sarà applicata, all'aggiudicatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente, agli enti concedenti, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 25 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e di trasporto scolastico.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, la ditta concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle direttive dell'Unione Europea, dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale, sia a livello regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari e le ordinanze dell'ente concedente. Si applica il disposto dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, per quanto compatibile.